

Smartworking. Nel Decreto “Riaperture” convertito la proroga della procedura semplificata fino al 31 dicembre 2021

È stata pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* la Legge 17 giugno 2021, n. 87 *“Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52](#), recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”*.

A seguito della conversione in Legge del c.d. Decreto Riaperture (D.L. 22 aprile 2021, n. 52), è abrogato il D.L. 30 aprile 2021, n. 56 intervenuto sulla disciplina dello *smartworking* nella P.A., con assorbimento delle relative disposizioni nel testo del [Decreto Riaperture convertito in Legge](#).

Nel **settore privato**, si prevede **un’ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 del termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello *smartworking*** di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77 (art. 11).

Nel pubblico impiego, confermate invece le previsioni che già erano state introdotte dal D.L. 30 aprile 2021, n. 56 in modifica dell’art. 263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77) e dell’art. 14, comma 1, L. 7 agosto 2015, n. 124 e quindi:

– le **Amministrazioni Pubbliche** (art. 1, comma 2, del D.Lgs.

30 marzo 2001, n. 165), fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi (ove previsti), fino al 31 dicembre 2021, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l'utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, applicando lo *smartworking* con le misure semplificate di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 87, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020, n. 27) – pertanto prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della L. 22 maggio 2017, n. 81 – e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente (art. 11-bis);

– in **tema di promozione** della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche (art. 14, comma 1, L. 7 agosto 2015, n. 124), le Pubbliche Amministrazioni adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e del lavoro agile. Inoltre, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Amministrazioni Pubbliche redigono il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) che ne individua le modalità attuative prevedendo, per le attività che possono essere svolte in *smartworking*, che almeno il 15% dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, definendo le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti. In caso di mancata adozione del POLA, **il lavoro**

agile si applica almeno al 15% dei dipendenti, ove lo richiedano.

Confermata anche la **proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione dei consulenti del lavoro**, degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati (art. 11-septies).

Da ultimo, **dal 1° luglio 2021**, nelle c.d. zone gialle, **i corsi di formazione pubblici e privati potranno svolgersi anche in presenza**, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati in funzione del contenimento epidemiologico (art. 3-bis).

[Link al testo decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, conv. con mod., dalla legge 17 giugno 2021, n. 87](#), recante: «*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*»

Le modifiche in evidenza

[Il testo a fronte, ante e post modifiche apportate in sede di conversione in legge.](#)

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – www.lavoro.gov.it